

Il Sole 24 Ore

28.3.2014 - p.45

START-UP INNOVATIVE, DOPPIO «TETTO» PER IL PREMIO FISCALE

di Abruzzese Emilio, Cornacchia Matteo

Detrazioni di imposta e deduzioni delle spese in investimenti con un trattamento fiscale, per l'Ires, simile alle norme sull'Ace e un limite finanziabile di 2,5 milioni oltre il quale il beneficio non scatta. Finalmente operative le agevolazioni sulle start up innovative. Dopo una lunga attesa, infatti, il 20 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta il Dm 30 gennaio 2014 con le norme attuative relative alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del Dl 179/2012 per i soggetti che effettuano investimenti in start up innovative. La pubblicazione del decreto rappresenta l'ultimo tassello necessario per rendere pienamente operativa tale disciplina.

Nuovi limiti

Il decreto attuativo ha introdotto una serie di modifiche e specificazioni alla norma primaria che in alcuni punti lasciano piuttosto perplessi, perché in contrasto con quest'ultima. Pare, però, si siano rese necessarie per colmare difetti della norma originaria, in modo da ottenere il via libera da parte della Commissione.

Per i soggetti Irpef l'agevolazione consiste, limitatamente ai periodi d'imposta 2013-2016, in una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% degli investimenti rilevanti effettuati fino ad un massimo annuo di 500mila euro (cioè con una detrazione annua massima di 95mila euro). Con una deroga rispetto alle norme che regolano la determinazione del reddito dei soggetti Irpef, questa detrazione, qualora di ammontare superiore all'imposta lorda di periodo (al netto di eventuali altre detrazioni spettanti), può essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.

Soggetti Ires

Per i soggetti Ires, sempre limitatamente ai periodi d'imposta 2013-2016, è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati, fino ad un massimo annuo di 1,8 milioni (cioè con una deduzione annua massima di 360mila euro). Al riguardo, merita segnalare che l'articolo 4, comma 4, del decreto attuativo introduce una limitazione non rinvenibile nella norma originaria. La deduzione, infatti, può essere effettuata solo entro i limiti del reddito imponibile netto di periodo (al netto cioè di eventuali perdite fiscali pregresse, così come avviene per l'Ace) e l'eventuale eccedenza non utilizzata, può essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.

Non oltre 2,5 milioni

Esiste poi un secondo limite alla fruizione dell'agevolazione, anch'esso introdotto dal decreto attuativo (articolo 4, comma 8), di estrema rilevanza e che si rende applicabile sia ai soggetti Irpef che ai soggetti Ires. Questa norma prevede infatti che se la start up innovativa riceve investimenti annui per importi superiori a 2,5 milioni di euro, gli investitori perdono in toto il diritto all'agevolazione, ossia anche in relazione agli investimenti pari a questa soglia. Pertanto, si potrebbe verificare il caso in cui, al momento dell'effettuazione dell'investimento, il soggetto investitore possa astrattamente ritenere agevolabili le somme impiegate, ma che, al termine dell'esercizio, lo stesso scopra che non potrà fruire dell'agevolazione in conseguenza del fatto che la start up innovativa ha ricevuto, nel medesimo esercizio, investimenti complessivi superiori alla soglia di 2,5 milioni euro.

Gli investitori

L'investimento può essere effettuato dai soggetti sopra citati sia direttamente che indirettamente per il tramite di Oicr o di altre società di capitali a condizione che i soggetti investano prevalentemente in start up innovative. Il criterio della prevalenza si considera verificato qualora i soggetti, al termine dell'esercizio, detengano titoli di tali società per un valore almeno pari al 70% del valore totale dei propri investimenti.

Sono considerati investimenti agevolati:

- i conferimenti in denaro (non in natura) iscritti alla voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo delle start up innovative o delle società che investono prevalentemente in start up innovative;
- i conferimenti anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- gli investimenti in quote di Oicr;
- la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumento di capitale (non pare agevolabile invece la semplice rinuncia a crediti vantati dal socio nei confronti della società).

La fruizione dell'agevolazione fiscale è subordinata al mantenimento dell'investimento per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine biennale comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire le imposte originariamente risparmiate, con maggiorazione dei relativi interessi legali. Ipotesi di decadenza dal beneficio si verificano anche in presenza di perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi da parte della start up innovativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole base

01|SOGGETTI INTERESSATI

Società di capitali di diritto italiano (costituite anche in forma cooperativa) e società europee fiscalmente residenti in Italia (articolo 25 comma 2 Dl 179/2012): Spa non quotate, Sapa, Srl, anche semplificate, cooperative non quotate

02|RESIDENZA IN ITALIA

Il beneficio vale per le società: residenti in Italia ex articolo 73 del Tuir; con sede dei propri affari e interessi in Italia (articolo 25, comma 2, lettera c) Tuir; anche non

residenti, ma in possesso dei requisiti, purché residenti in Stati membri dell'Ue o in Stati aderenti al See ed esercitino in Italia attività di impresa mediante una stabile organizzazione

03|REQUISITI CUMULATIVI

Questi i requisiti obbligatori: costituzione e inizio attività da non più di 48 mesi; sede principale dei propri affari e interessi in Italia; dal 2° anno di attività, totale valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro; divieto di distribuzione utili; oggetto sociale come: sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; società non derivante da fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d'azienda

04|REQUISITI ALTERNATIVI

Questi i requisiti alternativi (almeno uno deve essere presente): spese in R& S maggiori o uguali al 15% del maggiore fra costo e valore totale della produzione; almeno 1/3 della forza lavoro deve essere costituita da: personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera o personale in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; almeno 2/3 della forza lavoro costituita da personale in possesso di laurea magistrale; società titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa o a un'invenzione industriale o un'invenzione biotecnologica o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa

05|LA TEMPISTICA

Società neocostituite: 4 anni dalla data di costituzione. Società già costituite nel periodo: dal 20-10-2010 al 19-10-2012 agevolazione dal 20-10-2012 al 20-10-2016; costituzione dal 20-10-2009 al 19-10-2010 agevolazione dal 20-10-2012 al 20-10-2015; costituzione dal 20-10-2008 al 19-10-2009 agevolazione dal 20-10-2012 al 20-10-2014

06|REGISTRO IMPRESE

Ai fini dell'iscrizione al Registro occorre: autocertificazione del possesso di tutti i requisiti firmata dal legale rappresentante; domanda di iscrizione in forma telematica con firma digitale mediante Comunicazione unica